

# Comunicazione dati sulle vendite

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

# Reg. 517/2014: Vendite Gas

---

Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente **venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati** o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono **registri** contenenti informazioni pertinenti relative agli **acquirenti** di gas fluorurati a effetto serra. [Regolamento 517 artt. 11 e 6]

# Reg. 517/2014: Vendite Gas

---

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiarito con nota pubblicata in data 10/12/2014 sul proprio sito (<http://www.minambiente.it/pagina/regolamento-ue-n-5172014-sui-gas-fluorurati-effetto-serra>) che *"l'articolo 11(4) si applica sia alle persone che alle imprese per le quali è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell'articolo 10 e che «per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di certificazione/attestazione, gli F-gas possono essere venduti liberamente»*

# Reg. 517/2014: Vendite apparecchiature

---

Le apparecchiature

a) non ermeticamente sigillate (solidamente fissate con connessione permanente)

b) contenenti gas fluorurati a effetto serra

sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che **l'installazione** è effettuata da **un'impresa certificata**. [Regolamento 517 art. 11]

L'obbligo è riferito a tutte le apparecchiature a prescindere dal contenuto di FGAS.

# A partire da

---

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e, all'articolo 16, stabilisce coloro che le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature che li contengono comunicano alla Banca Dati dei gas e delle apparecchiature i dati di vendita a decorrere dal **24 luglio**, 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

La Banca Dati verrà avviata anticipatamente per consentire l'iscrizione e la predisposizione di procedure e strumenti.

Fino alla data del 24 luglio avrà valore legale il registro cartaceo (si tratta di un adempimento previsto dal Regolamento europeo). Dalla data del 25 luglio invece avrà valore legale la nuova banca dati.

# Chi sono i soggetti obbligati

---

Le imprese che forniscono

–**gas fluorurati** a effetto serra *per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature* che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato.

–**apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS** a :

- I. Utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate).
- II. Installatori (che indicano l'utilizzatore finale).

Laddove il venditore coincide con l'installatore la comunicazione viene effettuata dall'installatore.

# Quando e come

---

- Via telematica tramite la Banca Dati, con inserimento manuale oppure trasferimento massivo mediante file di formato standard.
- La verifica del possesso dei requisiti da parte dell'acquirente va effettuata al momento in cui il prodotto viene consegnato all'acquirente (che, in assenza di requisiti, non può acquistare il prodotto).
- La comunicazione va effettuata al momento della vendita.

# Che cosa

---

## Gas

- a) numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati vendute.

## Apparecchiature precaricate

- a) tipologia di apparecchiatura;
- b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- c) anagrafica dell'acquirente;
- d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata



# Caratteristiche del sistema

---

- Verifica identità utente tramite la firma digitale o SPID.
- Acquisizione dati dal Registro imprese (per le imprese e per i punti vendita).
- Iscrizione con firma digitale e inserimento elenco unità locali abilitate ad operare con credenziali
- Verifica validità certificati e attestati con il Registro FGAS.
- Gestione magazzino prodotti e clienti (con possibilità di indicare matricola e altri elementi descrittivi e autoalimentazione)
- Caricamento massivo con tracciati standard
- Calcolo automatico del GWP e del CO2
- Possibilità di ottenere liste ed elenchi di riscontro sulle attività svolte, e sulle anomalie rilevate.

# Iscrizione al registro

---

- Le imprese che forniscono gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, **si iscrivono al Registro prima di comunicare i dati di vendita**: è prevista l'acquisizione dati impresa e unità locale da registro imprese e verifica identità utente tramite la firma digitale /SPID.
- Richiesta presentazione delega laddove l'utente è diverso dal titolare della pratica o dal legale rappresentante dell'impresa.
- Pagamenti telematici diritti di segreteria e bolli (pari a 21,00 € per impresa).